

	Numero 3653 del Repertorio - Numero 2225 del fascicolo	
	Verbale d'assemblea della società A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI	
	S.R.L. con sede in Imperia.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Luglio.	
	(28.07.2017)	
	In Imperia, nel mio studio in Via della Repubblica numero 26, piano terzo,	
	alle ore dieci e minuti diciotto.	
	Avanti me	
	Dottoressa SIMONA GIRALDI notaio in Imperia, iscritto al Collegio Notarile	
	dei Distretti Riuniti di Imperia e San Remo, è comparsa la Signora:	
	GIACOMOLI BRUNELLA, nata a Sondrio (SO) il 17 Settembre 1961,	
	residente a Imperia (IM), Via Aurelia numero 2/27.	
	Codice fiscale: GCM BNL 61P57 I829C.	
	La quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma	
	nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione della società:	
	A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L. con sede legale in Imperia (IM),	
	Via Tommaso Schiva numero 11/19, iscritta al Registro delle Imprese	
	presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La Spezia	
	Savona con il numero, codice fiscale e partita IVA: 01466050083, numero	
	REA: IM-128586, capitale sociale di Euro 20.000,00 interamente	
	sottoscritto e versato come dichiara;	
	a quanto infra autorizzata dai vigenti patti sociali.	
	Comparsante, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi	
	richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della suddetta	

	società, convocata in questo giorno, luogo ed alle ore dieci per discutere e	
	deliberare sul seguente	
	ordine del giorno:	
	1) Adeguamento dell'attuale Statuto alla normativa sulle società partecipate	
	di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. nonché al fine di rettificare alcuni	
	errori materiali e rendere detto Statuto più coerente ed aderente all'attività in	
	concreto svolta dalla società, come segue:	
	Modifica degli articoli 1-2-3-4 (errore ortografico)-6-7-10	
	Soppressione degli attuali articoli: 11 e 12 che confluiscono nell'articolo 10 con	
	parziale modifica - 14-15 e 16 (che confluiscono nell'articolo 11-17-18 (che	
	confluisce nell'articolo 11)-19-21-22-23-24-25-26	
	Rinumerazione	
	● dell'articolo 13 che diventa 11 e muta in parte il contenuto (e nel quale	
	confluisce parte degli attuali articoli 13-17-18-19)	
	● dell'articolo 20 che diventa 12 e muta in parte il contenuto	
	● dell'articolo 27 che diventa 13 e muta in parte il contenuto	
	● dell'articolo 28 che diventa 14 e di cui viene modificata la lettera b) e	
	soppressa la lettera g) ed in cui la lettera h) diventa g)	
	● dell'articolo 29 che diventa 15 e muta in parte il contenuto e che ingloba gli	
	articoli 30-31-32 che vengono soppressi	
	● dell'articolo 33 che diventa 16	
	● dell'articolo 34 che diventa 17	
	● dell'articolo 35 che diventa 18	
	● dell'articolo 36 che diventa 19	
	● dell'articolo 37 che diventa 20 e muta in parte il contenuto	

	<ul style="list-style-type: none"> dell'articolo 38 che diventa 21 e di cui viene corretto un piccolo errore materiale 	
	nel penultimo paragrafo	
	<ul style="list-style-type: none"> dell'articolo 39 che diventa 22 	
	<ul style="list-style-type: none"> dell'articolo 40 che diventa 23 	
	<ul style="list-style-type: none"> dell'articolo 41 che diventa 24 	
	<ul style="list-style-type: none"> dell'articolo 42 che diventa 25 e muta il contenuto 	
	<ul style="list-style-type: none"> dell'articolo 43 che diventa 26 	
	<ul style="list-style-type: none"> dell'articolo 44 che diventa 27 	
	2)Varie ed eventuali.	
	Aderendo alla fattami richiesta, io notaio dò atto di quanto segue:	
	assume la presidenza, a' sensi dello statuto sociale e, comunque, su	
	designazione unanime dei presenti, la costituita Comparsa, la quale,	
	dopo aver constatato e fatto constatare:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a' sensi dell'articolo 13	
	del vigente statuto sociale ed a' sensi di legge, a mezzo posta elettronica	
	con conferma di lettura inviata all'unico socio e a tutti i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo in data 20 Luglio	
	2017;	
	- che è presente, l'intero capitale sociale, rappresentato dall'unico socio:	
	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE con sede in Imperia (IM),	
	Via Tommaso Schiva numero 11/19, codice fiscale: 00095860086;	
	titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale, per complessivi	
	Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);	
	in persona del legale rappresentante dell'ente stesso: Architetto MAIGA	
	SERGIO, nato a San Remo (IM) il 7 Settembre 1950, domiciliato per la	

	carica in Imperia (IM), Via Tommaso Schiva numero 11/19;	
	- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Giacomoli	
	Brunella, sono presenti i Signori	
	Giacoletto Papas Alberto e Pautasso Antonella;	
	- che è presente l'Organo di controllo monocratico nella persona del	
	Ragionier Luigi Stuani;	
	- che il socio unico come rappresentato, gli amministratori e l'organo di	
	controllo dichiarano di essere edotti dell'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla presente assemblea, agli argomenti da trattare ed alle conseguenti	
	decisioni;	
	dichiara	
	l'assemblea validamente costituita (totalità del capitale sociale 100%) ed	
	atta a deliberare, a' sensi del vigente statuto sociale, ed apre la discussione	
	sull'ordine del giorno.	
	Il presidente evidenzia la necessità di adeguare l'attuale statuto alla	
	normativa sulle società partecipate portata dal D. Lgs. numero 175/2016 e	
	successive modifiche la quale impone in primis di precisare all'articolo 1	
	che la società in oggetto, in quanto società <i>"in house"</i> è soggetta al	
	controllo analogo e a peculiari normative statali e comunitarie.	
	Fa rilevare l'opportunità, in linea con l'interpretazione giurisprudenziale	
	prevalente in relazione all'attività svolta dalle società partecipate, di	
	introdurre un limite territoriale all'attività sociale.	
	Circa l'oggetto sociale, la normativa sopra richiamata richiede che lo stesso	
	sia più opportunamente circoscritto (come previsto dall'articolo 4 del D. Lgs.	
	175/2016) e, con l'occasione, evidenzia l'opportunità di descrivere meglio	

	alcune specifiche attività quali quelle dell'educazione stradale, della	
	promozione del turismo; di introdurre, laddove per legge consentita, l'attività	
	di intermediazione assicurativa, di meglio dettagliare l'attività di	
	acquisizione di nuovi associati per conto dell'ACI, di eliminare il riferimento,	
	alla lettera p) dell'attuale articolo 3, all'Automobile Club di Cuneo,	
	trattandosi di errore materiale contenuto nello statuto attualmente vigente;	
	di eliminare, alla lettera q) dell'articolo 3, il riferimento all'attività di	
	progettazione di aree interessate alla mobilità; di introdurre l'attività di	
	money transfer.	
	Il socio chiede, in merito all'attività di progettazione, di sostituirla con	
	l'espressione "coordinamento della progettazione" e di non inserire l'attività	
	di money transfer.	
	Lo stesso propone inoltre di precisare, alla lettera e) dell'articolo 3 che la	
	competenza riguardi anche la gestione di competizioni e di inserire la	
	limitazione alle competizioni motoristiche.	
	Il presidente evidenzia, in linea con la normativa menzionata, la necessità	
	di modificare l'articolo 6 dello Statuto, precisando i limiti di ammissione solo	
	ad alcune categorie di soci e con l'occasione propone altresì di modificare il	
	primo comma di detto articolo, il quale presenta un errore materiale, nella	
	parte in cui riporta il capitale sociale in lettere in Euro ottantunomila virgola	
	zero zero, anziché come dovrebbe essere correttamente, in Euro ventimila	
	virgola zero zero.	
	Ancora, dall'esame dei detti articoli viene messa in evidenza, sul piano di	
	una maggiore semplificazione dell'attività sociale in aderenza alla attuale	
	normativa in materia societaria, l'opportunità di espungere i riferimenti al	

	libro soci contenuti nello Statuto (in particolare agli articoli 2, 7 ed a quello	
	che come infra verrà precisato dovrà diventare il nuovo articolo 11) e di	
	rinvia in luogo del richiamo al libro soci, a quanto risultante dal Registro	
	Imprese, non essendo la tenuta del libro soci più obbligatoria.	
	Sottolinea inoltre l'opportunità di precisare, all'articolo 7, i soggetti cui	
	possono essere cedute le quote sociali e la spettanza del diritto di	
	prelazione, mediante una lieve riformulazione del primo comma.	
	Il Presidente, nell'ottica di una complessiva rivalutazione dello Statuto,	
	propone di riformulare in parte l'attuale articolo 10 e in modo più	
	sostanziale, la lettera h) dello stesso, assegnando alla competenza	
	esclusiva dell'assemblea anche l'acquisto di beni immobili, aziende e rami	
	d'azienda.	
	Nel detto articolo 10 andrebbero a confluire gli attuali 11 e 12 da	
	sopprimere (con parziale modifica della lettera j) tale da includere	
	l'approvazione dei regolamenti di assunzione e gestione del personale,	
	mentre gli articoli 15 e 16 e 18 confluirebbero nell'articolo 11.	
	Viene fatta rilevare l'opportunità di aggiungere all'articolo 9, in calce allo	
	stesso la dicitura "o di revisione".	
	Gli articoli 14, 17, 18, 19, e dal 21 al 26 compresi verrebbero soppressi.	
	Si dovrebbe quindi procedere ad una rinumerazione:	
	dell'articolo 13 che diventerebbe 11 e muterebbe in parte il contenuto e nel	
	quale confluirebbe parte degli attuali articoli 13, 17, 18 e 19;	
	dell'articolo 20 che diventerebbe 12 e muterebbe in parte il contenuto	
	adeguandolo alla normativa in tema di partecipate che richiede che l'organo	
	amministrativo sia monocratico, salve ipotesi specifiche, che allo stesso si	

	applichi il regime di prorogatio di cui al d.l.293/1994 convertito con	
	modificazioni nella legge numero 444/1994; che siano rispettate le	
	disposizioni in materia di pari opportunità, Inoltre, sempre in forza della	
	normativa più volte richiamata in tema di società partecipate, pare	
	opportuno inserire, nei casi di consentita nomina di un consiglio di	
	amministrazione, e pur nella previsione della nomina di un Presidente del	
	Consiglio d'Amministrazione, i seguenti limiti:	
	a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di	
	gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al	
	presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;	
	b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica	
	stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del	
	sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza	
	riconoscimento di compensi aggiuntivi;	
	c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato	
	deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere	
	trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;	
	d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in	
	tema di società.	
	Proseguendo occorrerebbe rinumerare l'articolo 27 che diventerebbe 13 e	
	muterebbe il suo contenuto in parte, inserendo, al primo comma, una	
	disposizione di coordinamento tra poteri di amministrazione e controllo	
	analogo ed all'ultimo comma il rinvio, sempre in tema di controllo analogo	
	ad appositi patti parasociali.	
	L'articolo 28 diventerebbe 14 e dello stesso dovrebbero essere modificate	

	la lettera b) che dovrebbe essere riformulata allo scopo di una più esatta	
	attribuzione delle competenze tra amministratori ed assemblea e soppressa	
	la lettera g), mentre l'attuale lettera h) diventerebbe g).	
	Sul punto relativo alla lettera b), il socio evidenzia l'opportunità di	
	mantenere la formulazione attuale, più conforme, di contro a quanto	
	proposto, alla effettiva distribuzione di competenze tra assemblea ed	
	organo amministrativo.	
	In relazione alla soppressione della lettera g) il socio obietta ed evidenzia la	
	forte necessità di mantenere il dettato attuale delle lettere g) ed h),	
	funzionali alla concreta operatività sociale.	
	l'articolo 29 diventerebbe 15 e muterebbe in parte il contenuto , inglobando	
	il contenuto degli attuali articoli dal 30 al 32 compresi che verrebbero	
	soppressi. La modifica parziale proposta all'articolo 15 (nuova	
	numerazione) ha sempre lo scopo di adeguare l'attuale statuto alla	
	normativa di cui al D.Lgs.175/2016, in analogia con quanto previsto in tema	
	di amministrazione, in rapporto ai requisiti dei componenti l'organo di	
	controllo, al regime della prorogatio ed al rispetto delle disposizioni relative	
	alle pari opportunità e meglio precisarne i doveri e le responsabilità come	
	previsto per legge.	
	Per dare quindi organicità allo Statuto dovrebbero essere rinumerati gli	
	articoli dal 33 al 44 inclusi che assumerebbero i numeri dal 16 al 27 inclusi.	
	Nel contempo i nuovi articoli 20, 21, 24 e 25 dovrebbero mutare in parte il	
	contenuto come segue: l'articolo 20 al comma primo, laddove si disciplina	
	dettagliatamente il controllo pubblico analogo, vedrebbe opportuno	
	l'inserimento di una precisazione circa le competenze già descritte e	

disciplinate dallo statuto negli articoli precedenti.

All'articolo 21 penultimo comma dovrebbe essere rettificato un piccolo errore materiale.

All'articolo 24, al solo scopo di coordinare la disposizione con il restante articolato, il riferimento all'articolo 40 (da sopprimere come sopra), contenuto nell'ultimo comma, dovrebbe essere cambiato richiamando l'articolo 23.

Infine il Presidente propone la modifica del nuovo articolo 25 in tema di clausola compromissoria, mediante una riformulazione dello stesso che lo renda più aderente alla disciplina vigente in materia, tenendo conto delle peculiarità della società in esame e che muti l'attuale competenza per la designazione dell'arbitro attribuendola al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società anziché al Presidente del Tribunale di Cuneo, col quale luogo la società in esame non presente alcuna relazione.

Conseguentemente, tenuto conto di quanto emerso durante l'esposizione e discussione, propone:

di modificare gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13 e 15 dello Statuto come segue:

- il secondo comma dell'articolo 1 assuma il seguente tenore:

"La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti."

- i commi secondo e terzo e quarto dell'articolo 2 vengano in parte modificati ed assumano nel complesso il seguente tenore letterale:

"Con delibera dell'Organo amministrativo, e previa

	autorizzazione dei Soci, la società potrà trasferire	
	la sede legale nonché istituire e sopprimere sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie e recapiti	
	anche altrove purché nell'ambito del territorio e delle	
	competenze degli enti soci nel cui contesto potrà	
	operare in conformità a quanto consentito per legge.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti	
	con la società, è a tutti gli effetti quello risultante	
	dal Registro delle Imprese.	
	E' onere del socio comunicare il cambiamento del	
	proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del	
	proprio indirizzo di posta elettronica.	
	Il socio entrante deve fornire all'organo	
	amministrativo medesimo copia o certificazione del	
	titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel	
	Registro delle Imprese."	
	e venga soppresso l'attuale comma quinto;	
	- l'articolo 3 assuma il seguente tenore:	
	"Art.3 - <u>Oggetto Sociale</u>	
	La Società svolge i compiti che le vengono affidati	
	dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi	
	dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione	
	che associa gli Automobile Club regolarmente	
	costituiti), la cui Federazione a norma del proprio	
	Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali	

	dell'automobilismo italiano, del quale promuove e	
	favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche	
	attribuzioni già devolute ad altri Enti.	
	La Società, riceve affidamenti diretti di contratti	
	pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di	
	essa il controllo analogo o da ciascuna delle	
	amministrazioni che esercitano su di essa il controllo	
	analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche	
	contestualmente:	
	1) la AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI	
	all'Automobile Club:	
	2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE	
	dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la	
	realizzazione e la gestione delle reti e degli	
	impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale	
	ambito può:	
	svolgere le seguenti attività:	
	a) promuovere le attività di educazione stradale e	
	l'istruzione automobilistica anche tramite autoscuole	
	autorizzate al rilascio delle abilitazioni alla guida	
	di ogni ordine e grado, gestite in proprio o affidate a	
	terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo	
	dell'infortunistica, esercitare l'attività di noleggio	
	di vetture, camper, o roulotte, sia direttamente che	
	attraverso altre organizzazioni;	

	b) espletamento per conto proprio e di terzi, compresi	
	Enti e società, dell'attività di consulenza	
	automobilistica , ex legge 264/91, anche attraverso la	
	gestione diretta di delegazioni degli Automobile Club	
	c) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e	
	rilevazione dati rivolta agli Enti e all'utenza	
	automobilistica	
	d) attività di marketing e promozione, la gestione di	
	campagne pubblicitarie, meeting, congressi,	
	manifestazioni commerciali e sportive, nonché attività	
	didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni	
	altro genere connesso alla mobilità ed all'automobilismo	
	e) promozione della pratica dello sport anche con	
	l'organizzazione e gestione di competizioni motoristiche	
	f) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo	
	interno e internazionale con particolare riguardo al	
	turismo in entrata, esercitando tutte le attività	
	proprie di un'Agenzia di viaggio; potrà cioè	
	organizzare l'assistenza e le informazioni di ogni	
	genere riferentisi al turismo, vendendo anche le	
	pubblicazioni inerenti orari, guide ecc.; organizzare	
	e promuovere viaggi isolati e in comitiva, crociere	
	per via terra, mare ed aeree, sia in Italia che	
	all'estero, anche time charter, prenotare posti,	
	raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per	

	viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie	
	nazionali o internazionali; promuovere e organizzare	
	attività culturali, teatrali e di pubblico interesse,	
	a complemento di soggiorni turistici, curandone la	
	prenotazione; eseguire tutte le operazioni concernenti	
	l'attività di spedizione gestire o far gestire	
	camping, ristoranti ed alberghi ed ogni altra attività	
	affine complementare, specie per quelle previste	
	all'interno delle agenzie anzi citate; svolgere ogni e	
	qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza	
	con l'assistenza, l'informazione e la gestione di	
	aziende operanti nel settore turistico;	
	g) gestione di servizi e attività connessi alla	
	mobilità ed alle problematiche dell'automobilismo	
	quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle	
	attività amministrative generate da contravvenzioni	
	emesse dalle autorità competenti, della sosta,	
	dell'informazione tra i soggetti in movimento	
	(infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura	
	di tecnologie e attrezzature utili ad implementare	
	detti servizi e attività	
	h) servizi e gestione di punti di assistenza tecnica,	
	stradale, economica, tributaria, contabile,	
	amministrativa e commerciale, riferiti allo svolgimento	
	di pratiche burocratiche e amministrative	

	principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e	
	motoveicoli	
	i) gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato,	
	dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati	
	all'Automobile Club, in quanto non vietato da norme di	
	legge	
	j) gestione di aree di parcheggio e/o di autosilos	
	nella forma più ampia ed aree in generale, nonchè di	
	infrastrutture di interscambio. Cessione, locazione e	
	affitto di aree da destinare a parcheggio e/o box per	
	autoveicoli e motoveicoli, gestione di distributori di	
	carburanti, di noleggio di moto ed autoveicoli,	
	gestione di officine meccaniche e servizi comunque	
	connessi	
	k) commercio in ogni sua forma, anche multimediale, di	
	prodotti ed accessori connessi all'uso degli	
	autoveicoli e dei motoveicoli o all'attività	
	istituzionale; noleggio di veicoli con e senza	
	conducente	
	l) assunzione di contratti di agenzia e rappresentanza	
	in campo assicurativo anche nel settore	
	dell'intermediazione assicurativa in tutti i rami in	
	cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità	
	competenti in materia	
	m) assumere, su deliberazione dell'Assemblea,	

	interessenze e partecipazioni, anche azionarie , in	
	altre società, imprese e consorzi aventi oggetto	
	analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia	
	direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti	
	dalla legge, per il raggiungimento dell'oggetto sociale	
	e a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	n) svolgimento dell'attività editoriale e promozionale	
	in genere	
	o) acquisizione di nuovi associati per conto dell'ACI e	
	attività di supporto all'Ufficio Soci dell'Ente stesso	
	curando l'attività di assistenza anche sotto forma di	
	delegazione indiretta dell'Automobile Club a favore dei	
	Soci e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di	
	programmazione, memorizzazione, elaborazione e di	
	marketing, avvalendosi fra l'altro di sistemi	
	meccanografici	
	p) prestazione continuativa, periodica od occasionale	
	di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club,	
	dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobile	
	Club, a favore degli associati ACI e di terzi, nonché	
	per conto di società da parte dei predetti Enti	
	partecipate	
	q) ricerca, studio, coordinamento della progettazione,	
	realizzazione e manutenzione di aree interessate alla	
	mobilità.	

	La società può compiere, nel rispetto degli indirizzi	
	di assemblea, tutte le attività e le operazioni	
	commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e	
	finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per	
	il conseguimento dello scopo sociale.	
	La società può fornire assistenza operativa e	
	consulenza alle Autorità competenti, operando anche	
	affinchè vengano promossi ed adottati provvedimenti	
	idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e	
	della mobilità in generale.	
	La società, per rendere coerente la propria attività a	
	principi di economia, efficienza ed efficacia, può	
	affidare a terzi specializzati singoli segmenti o	
	specifiche fasi complementari della propria attività ed	
	opere connesse, ai sensi di legge.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con	
	esclusione delle attività riservate agli iscritti in	
	albi professionali, della raccolta del risparmio tra il	
	pubblico ed in generale di quelle vietate dalla	
	presente e futura legislazione.	
	Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere	
	svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e	
	strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti	
	dai soci.	

	La Società effettua oltre l'ottanta per cento del	
	fatturato nello svolgimento dei compiti a essa	
	affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci	
	e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite	
	di fatturato è consentita solo a condizione che la	
	stessa permetta di conseguire economie di scala o	
	altri recuperi di efficienza sul complesso	
	dell'attività principale della Società.	
	L'Organo di Controllo, se nominato, attesta mediante	
	apposita relazione, entro la data di approvazione del	
	bilancio di ogni anno, la misura del fatturato	
	realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i	
	servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici."	
	- i commi primo e secondo dell'articolo 6 assumano il seguente tenore,	
	invariato il resto del detto articolo:	
	"Il Capitale Sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila	
	virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di	
	Legge.	
	Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni	
	pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165	
	del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi	
	fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di	
	capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da	
	norme di legge e che avvenga in forme che non	
	comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio	

di un'influenza determinante sulla Società."

- l'articolo 7 assuma ai commi primo e secondo, il seguente tenore:

"Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 6, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

Le quote dovranno essere offerte in prelazione agli
altri soci iscritti **nel Registro Imprese** tramite gli
amministratori."

- l'articolo 9 assuma il seguente tenore:

Art. 9 - Organi della Società

"Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo Amministrativo;

c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio
Sindacale, se richiesto dalla Legge o nominato
dall'Assemblea dei soci) o di revisione."

- gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 assumano il seguente tenore:

"Art. 10 - Assemblea

	L'assemblea rappresenta i soci della società, ed è	
	costituita dai loro legali rappresentanti, che operano	
	in tale qualità e nei limiti delle competenze loro	
	spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre	
	norme di legge.	
	L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate	
	dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti	
	sottoposti alla sua approvazione dall'Organo	
	Amministrativo, nonché in ordine ad argomenti	
	riconducibili alla logica del controllo pubblico	
	analogo di cui al successivo art.13.	
	<u>Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza</u>	
	<u>dell'Assemblea</u> e fatto salvo quanto previsto al	
	successivo art.13:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la determinazione	
	del loro compenso, nonché la loro sostituzione;	
	c) la nomina dell'Organo di Controllo;	
	d) la nomina e la revoca dei liquidatori;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) il compimento di operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	g) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;	

	h) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili o di	
	aziende o rami d'azienda;	
	i) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche	
	e di sviluppo della società in relazione alle attività	
	previste dall'oggetto sociale;	
	j) l'approvazione degli atti concernenti la pianta	
	organica e dei regolamenti di assunzione e gestione del	
	personale proposti dall'organo amministrativo;	
	k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro	
	10.000,00 (diecimila/00);	
	l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale	
	qualunque ne sia il valore.	
	I soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno	
	o più amministratori oppure tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni	
	previste nel presente articolo ed il voto ha valore in	
	misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.	
	Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando	
	lo richiedano l'Organo Amministrativo o i soci, le	
	decisioni del socio sono adottate mediante	
	deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le	
	decisioni possono essere adottate sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	

	Ove si adottì il metodo della decisione mediante	
	consenso espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo	
	predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo	
	trasmette all'Organo di Controllo (se nominato), onde	
	consentire allo stesso di formulare le proprie	
	osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni	
	di quest'ultimo, lo trasmette ai soci.	
	I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine	
	del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo	
	documento e trasmettendolo alla società con qualunque	
	mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo,	
	l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato	
	dal socio che trasmetta il documento alla società,	
	opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni	
	dalla sua ricezione.	
	Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve	
	concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione	
	del documento all'organo amministrativo.	
	La mancata risposta o la mancata conclusione del	
	procedimento entro detto termine equivalgono a voto	
	contrario. Il momento in cui si considera assunta la	
	decisione del socio coincide con il giorno in cui	
	perviene alla società il suo consenso.	

	La decisione così assunta deve essere comunicata, entro	
	dieci (10) giorni dalla data della sua adozione, con	
	qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, ai soci, ai componenti dell'Organo	
	Amministrativo e dell'Organo di Controllo, e deve	
	essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo	
	Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci	
	unitamente a:	
	- l'indicazione della data in cui la decisione deve	
	intendersi adottata;	
	- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto	
	al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;	
	- le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;	
	- le generalità dei soci che hanno sottoscritto	
	l'ordine del giorno deliberativo.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci vanno conservati	
	unitamente al libro delle decisioni dei soci.	
	Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il	
	suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai	
	sensi del presente articolo ; in tal caso l'organo	
	amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data	
	non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Art.11 - <u>Convocazione e svolgimento dell'Assemblea</u>	

	La convocazione dell'assemblea può essere fatta	
	mediante lettera Raccomandata A.R., o con qualsiasi	
	altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza,	
	nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo e-mail	
	o ad ulteriore altro recapito, risultante dal Registro	
	delle Imprese. Tale termine potrà essere ridotto a due	
	giorni, quando l'avviso di convocazione contenga	
	motivazioni di urgenza. L'assemblea è convocata presso	
	la sede sociale, oppure altrove, purché in territorio	
	italiano. Ogni socio può farsi rappresentare in	
	assemblea e la relativa documentazione è conservata	
	dalla società. L'assemblea si intende regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza del capitale sociale e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) del	
	precedente art. 10) comma primo, l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	almeno la metà del capitale sociale.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o	
	dal presidente del consiglio di amministrazione o, in	
	mancaanza, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	L'intervento alle assemblee può avvenire anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che	

	tutti i partecipanti siano correttamente identificati	
	e sia loro consentito di seguire ed intervenire in	
	tempo reale alla discussione sugli argomenti, di	
	ricevere, trasmettere o visionare documenti. In	
	mancanza di formale convocazione, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale e tutti gli	
	amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati,	
	sono presenti o informati della riunione, purché	
	nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. In caso di loro assenza, dal verbale	
	dovrà risultare, per dichiarazione del Presidente, che	
	gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati	
	comunque informati della riunione.	
	Il diritto di voto spettante a ciascun socio è	
	determinato in misura proporzionale alla quota di	
	capitale sociale da questi detenuta.	
	In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta	
	comunque al socio debitore.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in	
	caso di assenza della persona come sopra indicata, da	
	chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo	
	designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta	

	dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente	
	dell'Assemblea constatare la regolarità della	
	costituzione, accertare l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i	
	risultati delle votazioni. Una volta constatata dal	
	Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non	
	potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o	
	dall'allontanamento degli intervenuti nel corso	
	dell'adunanza.	
	L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non	
	essere socio.	
	Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal	
	Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che	
	redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non	
	occorre la nomina di un Segretario.	
	In ogni caso le deliberazioni devono constare da	
	verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.	
	L'Assemblea validamente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese	
	in conformità alla legge ed al presente Statuto,	
	obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e	
	dissenzienti.	
	L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in	
	più luoghi, collegati mediante mezzi di	
	telecomunicazione a cura della società, a condizione	

	che sia rispettata la collegialità e la buona fede. In	
	particolare per il legittimo svolgimento delle	
	Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre	
	che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità	
	e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto	
	di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura	
	della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire.	
	Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si	
	ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il	
	Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento	
	con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi	
	e deve essere riconvocata per una data successiva.	

	Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il	
	collegamento con una sede distaccata, la riunione deve	
	essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono	
	legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel	
	momento assunte."	
	"Art. 12 - Amministratori	
	La Società è amministrata di regola da un	
	Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei	
	presupposti di legge, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi	
	il Presidente e l'Amministratore Delegato.	
	Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in	
	carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina	
	e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro	
	mandato scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In	
	seguito alla scadenza del loro mandato trova	
	applicazione il regime di <i>prorogatio</i> previsto dal	
	decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.	
	Gli amministratori devono possedere i requisiti di	
	onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti	
	dalla legge.	
	Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo,	

	l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla	
	normativa vigente sulle pari opportunità nelle società	
	controllate dalle pubbliche amministrazioni.	
	Gli amministratori sono revocabili dai soci in	
	qualsunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore	
	al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza	
	giusta causa.	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio	
	d'amministrazione, nei casi di consentita nomina, si fa	
	rinvio a quanto disposto dall'articolo 2386 Codice	
	Civile.	
	Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri	
	dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un	
	eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto	
	della nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di consentita	
	nomina dello stesso, qualora non vi provveda	
	l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente,	
	fermi restando:	
	a) l'attribuzione da parte del consiglio di	
	amministrazione di deleghe di gestione a un solo	
	amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al	
	presidente ove preventivamente autorizzata	
	dall'assemblea;	

	b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la	
	previsione che la carica stessa sia attribuita	
	esclusivamente quale modalità di individuazione del	
	sostituto del presidente in caso di assenza o	
	impedimento, senza riconoscimento di compensi	
	aggiuntivi;	
	c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o	
	premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento	
	dell'attività, e il divieto di corrispondere	
	trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi	
	sociali;	
	d) il divieto di istituire organi diversi da quelli	
	previsti dalle norme generali in tema di società."	
	"Art.13 - Amministrazione e controllo analogo	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di	
	amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo	
	la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai	
	sensi di legge e dell'art. 10) del presente statuto ed	
	i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli	
	enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi	
	della normativa comunitaria e nazionale vigente,	
	potendo impartire prescrizioni con appositi atti	
	formali e vincolanti. Il presidente del consiglio	

	d'amministrazione, senza necessità di autorizzazione	
	del consiglio e nei limiti previsti dal presente	
	Statuto circa le attribuzioni del Consiglio	
	d'amministrazione, potrà:	
	1.stipulare e risolvere contratti di acquisto di	
	materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione	
	pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento	
	degli scopi sociali;	
	2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni	
	oggetto di produzione o commercio della società,	
	fissandone i prezzi e le condizioni;	
	3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto	
	riguardante prestazioni di servizi in genere, come	
	appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni,	
	assicurazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di	
	lavoro dipendente ed autonomo, compresi i mandati e le	
	procure anche generali;	
	4. effettuare operazioni bancarie e finanziarie di	
	qualsiasi natura, firmare assegni e tratte, girare	
	cambiali ed altri titoli di credito, effettuare	
	pagamenti e riscossioni dando quietanza;	
	5. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti	
	relativi ai poteri conferiti.	
	Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, questo si riunisce nella sede	

	sociale, o altrove, purché in Italia, tutte le volte	
	che almeno un consigliere o i sindaci o il revisore,	
	lo reputino necessario.	
	L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire	
	anche mediante mezzi di telecomunicazione, a	
	condizione che tutti i partecipanti siano	
	correttamente identificati e sia loro consentito di	
	seguire ed intervenire in tempo reale alla discussione	
	sugli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare	
	documenti.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio	
	d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui	
	si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il	
	Segretario dell'adunanza.	
	Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed	
	il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.	
	La rappresentanza generale della società, sia	
	sostanziale che processuale, può essere attribuita:	
	- ad un Amministratore Unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in	
	caso di amministrazione collegiale.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori o	
	procuratori speciali per il compimento di singoli	
	atti, nei limiti dei suoi poteri.	
	Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza	

	degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina,	
	saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina	
	stessa.	
	In ogni caso, il Consiglio di amministrazione adotta	
	ogni misura necessaria affinché i soci possano	
	esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla	
	gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal	
	presente statuto, nonché secondo le modalità che	
	l'Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con	
	accordi extrasocietari.	
	Le ulteriori modalità di esercizio del controllo	
	analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla	
	Società sono disciplinate da appositi patti	
	parasociali e\o dal contratto di servizio sottoscritto	
	tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento	
	dei compiti previsti all'art. 3."	
	"Art.14 - Poteri dei Consiglieri Delegati	
	Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di	
	Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei	
	criteri fissati dall'assemblea, e ferme restando le	
	limitazioni previste dall'articolo 13 per le operazioni	
	che devono sempre restare di competenza del Consiglio	
	di Amministrazione, agli Amministratori Delegati sono	
	conferiti i seguenti poteri di ordinaria	
	amministrazione:	

	a) gestire e coordinare le strutture interne della	
	società sia in line che in staff;	
	b) proporre al Consiglio di amministrazione la	
	selezione, l'assunzione, la promozione o il	
	licenziamento del personale della società;	
	c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di	
	materie prime e merci e di beni di utilizzazione	
	pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	d) stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni	
	oggetto di produzione o commercio della Società,	
	fissandone i prezzi e le condizioni;	
	e) stipulare e risolvere contratti di appalto,	
	somministrazione, trasporto, deposito, locazione,	
	assicurazione e di prestazione di servizi in genere,	
	con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed	
	autonomo;	
	f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti	
	accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e	
	girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni	
	dando quietanza;	
	g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti	
	relativi ai poteri conferiti."	
	"Art.15 - <u>Organo di controllo</u>	
	L'assemblea nomina un organo di controllo o un	

	<p>revisore, determinandone competenze e poteri.</p>	
	<p>I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti,</p>	
	<p>o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro</p>	
	<p>mandato scade alla data dell'assemblea convocata per</p>	
	<p>l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo</p>	
	<p>esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In</p>	
	<p>seguito alla scadenza del loro mandato trova</p>	
	<p>applicazione il regime di prorogatio previsto dal</p>	
	<p>decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con</p>	
	<p>modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.</p>	
	<p>I membri dell'organo di controllo o il revisore devono</p>	
	<p>possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e</p>	
	<p>autonomia stabiliti dalla legge.</p>	
	<p>Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o</p>	
	<p>del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto</p>	
	<p>dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle</p>	
	<p>società controllate dalle pubbliche amministrazioni.</p>	
	<p>Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea</p>	
	<p>determina il compenso dell'organo di controllo o del</p>	
	<p>revisore.</p>	
	<p>Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono</p>	
	<p>essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati</p>	
	<p>decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle</p>	
	<p>condizioni previste dall'art.2399 C.C.</p>	
	<p>Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria non</p>	

	possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono	
	dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 C.C.	
	Per tutti i sindaci iscritti presso il Ministero di	
	Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo	
	2399 C.C.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa	
	e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto del Tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di sindaco	
	del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età.	
	I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione	
	dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi	
	su iniziativa dell'organo amministrativo, nei	
	successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	In caso di cessazione del presidente, la presidenza è	
	assunta, fino alla decisione di integrazione, dal	
	sindaco più anziano di età.	
	Nel caso di morte, di rinuncia, di decadenza	
	dell'organo monocratico, l'Assemblea dei Soci dovrà	
	provvedere alla sostituzione entro 30 giorni. Il nuovo	
	nominato avrà un incarico della durata di tre anni.	
	L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui	

	agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il	
	controllo contabile sulla società.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406,	
	2407 e 2408, primo comma C.C.	
	Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi	
	verbale, che deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le	
	deliberazioni dell'organo di controllo devono essere	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci <u>devono</u> assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione, salvo giustificato motivo come per	
	legge e nei limiti dalla stessa consentiti.	
	Ove peraltro queste si svolgano mediante consenso	
	espreso per iscritto spetterà al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o all'amministratore più	
	anziano provvedere ad informarli.	
	L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà	
	tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza;	
	in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste	
	per le adunanze del consiglio di amministrazione."	
	- l'articolo 20, comma primo venga modificato come segue:	

	"L'Organo amministrativo della Società dovrà	
	trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale	
	<u>per la preventiva approvazione,</u> i documenti di	
	programmazione economica e le decisioni in merito	
	all'alienazione di immobili, all'acquisizione o	
	dismissione di partecipazioni in altre società, alla	
	modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla	
	diminuzione del capitale sociale, alla pianta organica	
	o sue variazioni (concorsi ed assunzioni, nomina	
	dirigenti), operazioni e contratti di qualsiasi natura,	
	che comportino un impegno finanziario di valore	
	superiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00) (il tutto	
	fatte salve le competenze tutte già descritte e	
	disciplinate nei precedenti articoli). "	
	- che il nuovo articolo 21 penultimo comma assuma il seguente tenore:	
	"Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della	
	Società, debitamente approvate e sottoscritte, sarà	
	resa disponibile ai Soci pubblici presso le sedi della	
	società, a cura del Presidente del Consiglio di	
	amministrazione."	
	- che il nuovo articolo 24 ultimo comma assuma il seguente tenore:	
	"Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della	
	sua partecipazione; al riguardo si applicano le	
	disposizioni del precedente art. 23 in tema di rimborso	
	della partecipazione del socio recedente."	

	- che il nuovo articolo 25 assuma il seguente tenore:	
	"Art. 25 - <u>Clausola compromissoria</u>	
	Le controversie che dovessero insorgere tra soci, tra	
	amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra	
	i predetti e la società, in dipendenza dei presenti	
	patti sociali, ad eccezione di quelle devolute	
	obbligatoriamente per legge alla competenza	
	dell'Autorità Giudiziaria civile o amministrativa e di	
	quelle in cui sia obbligatorio l'intervento del	
	Pubblico Ministero, saranno risolte in via definitiva	
	da un arbitro, che dovrà essere designato dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha	
	sede, su istanza della parte più diligente.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo	
	diritto in via rituale, osservando le norme	
	inderogabili del codice di procedura civile. Per	
	quanto non previsto nel presente statuto, si fa	
	espresso richiamo alle norme di legge in materia."	
	e di apportare tutte quelle altre modifiche letterali necessarie al	
	coordinamento degli articoli come sopra variati.	
	Nessuno chiede la parola e l'assemblea all'unanimità con voto palese	
	espresso con dichiarazione verbale	
	delibera:	
	di approvare tutte le modifiche degli articoli e porzioni di articoli come	
	proposte dal Presidente nella Sua esposizione finale, tenuto conto di	

	quanto risultante dalla discussione, nell'ordine e con le modalità elencate	
	da ultimo e di procedere alla rinumerazione proposta.	
	Restano modificati, di conseguenza, tutti gli articoli dello statuto sociale	
	interessati dalla deliberazione, articoli evidenziati, nelle parti modificate, in	
	tutti i casi possibili, in grassetto, per facilitarne il confronto con la	
	precedente stesura e la loro consultazione;	
	di approvare ed adottare conseguentemente un nuovo testo dello Statuto	
	sociale nella sua redazione aggiornata portante tutte le modifiche come	
	sopra deliberate, testo contenuto nel documento che la comparente mi	
	consegna e che allego al presente verbale sotto la lettera "A" perchè ne	
	faccia parte sostanziale ed integrante, previa lettura data alla comparente	
	ed all'assemblea del testo dei soli articoli come sopra modificati, omessa la	
	lettura dei restanti articoli per espressa e concorde rinuncia fattane dalla	
	comparente e dall'Assemblea con il mio consenso in quanto il testo di detti	
	articoli è ben noto ai presenti, e previa sottoscrizione dello stesso, a mente	
	di legge, da parte della comparente e di me notaio.	
	Più nulla essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il	
	Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, essendo le ore tredici e	
	minuti cinquantacinque.	
	E richiesto io notaio ne ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura,	
	presente l'assemblea alla comparente che, a mia richiesta, lo dichiara	
	conforme alla propria volontà approvandolo e confermandolo e con me	
	notaio lo sottoscrive in ogni foglio essendo le ore tredici e minuti	
	cinquantotto.	
	Consta il presente atto di dieci fogli, in parte scritti con strumento elettronico	

da me notaio ed in parte scritti di mio pugno e carattere per le intere prime

	trentanove pagine, più quanto in questa.
--	--

	All'originale firmato: Giacomoli Brunella - Simona Giraldi notaio
--	---

[illegible]